

# **TI\_GERICHTE 38.2022.48 vom 29. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2022.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.48)

FR: TI\_GERICHTE 38.2022.48 du 29 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 38.2022.48 del 29 agosto 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

### **E. 2**

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

### **E. 2.6**

e doc. 147-152) successivamente, e meglio il 14 marzo 2022, che “ la comunicazione fornita alla segretaria è scaturita a seguito di un colloquio telefonico con l’allora funzionaria incaricata del dossier, probabilmente la signora \_\_\_\_\_ (...) La data presumibile delle/a telefonate/a dovrebbe essere attorno al 15.03-25.03.2021 (...) ” (cfr. supra consid. 2.6., sottolineature ad opera della redattrice), ed infine, in sede ricorsuale, tornare a sostenere che l’informazione sarebbe stata fornita quantomeno dopo il 27 aprile 2021, da \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.4., doc. I). Del resto nel messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021 \_\_\_\_\_ non ha fatto nessun accenno ai termini per fare valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo e aprile 2021. Tutto quanto sopra ben considerato, emerge che, in sostanza, non solo non vi sono riscontri documentali circa la pretesa erronea informazione ricevuta telefonicamente dalla Cassa, ma anche che la ricorrente nemmeno sa dire quando ciò sarebbe avvenuto, pretendendo dapprima che la telefonata sarebbe intercorsa “ la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del dossier”, ciò che dagli atti risulta essere avvenuto il 6 aprile 2021 (cfr. doc. 233), poi che sarebbe avvenuto quantomeno dopo il 27 aprile 2021, poi tra il 15 ed il 25 marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6.) ed infine ribadire che il preteso colloquio telefonico sarebbe avvenuto parallelamente alla segnalazione dell’errore nella decisione del 27 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.4.). Nemmeno la ricorrente pare esser certa di chi, in definitiva, sarebbe stata l’interlocutrice della propria segretaria, avendo dapprima riferito di “ una vostra collaboratrice ” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197), poi che si sarebbe trattato di “ \_\_\_\_\_ ” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 147-152), successivamente che sarebbe stata “probabilmente la signora \_\_\_\_\_” ed infine ribadire, apparentemente senza dubbio alcuno, che trattavasi proprio di \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I). Mal si comprende, inoltre, per quale motivo, se avesse effettivamente ricevuto, sin dalla primavera 2021, la pretesa informazione (errata) da parte della Cassa circa una proroga del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI “ fintanto che non fosse stato evaso il ricalcolo del periodo

precedente”, la società avrebbe chiesto, tanto a settembre, quanto a dicembre 2021 (cfr. supra consid. 2.6.) “ informazioni in merito o a chi dobbiamo rivolgerci per poter riattivare la pratica? Noi abbiamo pronti i moduli della domanda di lavoro ridotto per marzo 2021 e aprile 2021”, ritenuto, oltretutto, da un lato, che il 28 settembre 2021 (quando già la ditta aveva “ pronti i moduli”, datati 3 settembre 2021) era già stata informata dalla Cassa su come procedere e resa attenta circa la perentorietà del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI, e, d’altro lato, che la procedura di riconteggio era culminata nella decisione di restituzione del 3 novembre 2021, impugnata, ed era quindi giunta a quel termine che la società pretende di aver dovuto attendere per trasmettere alla Cassa i moduli per le indennità di marzo ed aprile 2021, poi inviati soltanto il 28 dicembre 2021. Questa Corte, alla luce di quanto precede, ritiene improbabile che la Cassa, nella persona di \_\_\_\_\_ o di un/una altro/a collaboratore/collaboratrice abbia fornito alla ditta l’indicazione da quest’ultima pretesa. In effetti appare quantomeno inverosimile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa abbia comunicato un’informazione simile alla ricorrente, posto come tale modo di agire sarebbe in contraddizione con l’usuale prassi della Cassa e in particolare sarebbe contraria all’art. 38 cpv. 1 LADI. La RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGa (cfr. STCA 38.2021.67 del 15 novembre 2021; STCA 38.2021.76 dell’8 novembre 2021; STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15 del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015), né la buona fede della ricorrente può essere tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.. 2.8. La ricorrente ha chiesto di sentire la propria dipendente, \_\_\_\_\_, e la collaboratrice della Cassa, \_\_\_\_\_. Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione dei propri organi al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l'audizione testimoniale di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_. La medesima ha, quindi, chiesto l'assunzione di nuove prove. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C\_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto i documenti già presenti all'inserimento consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso. La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta. 2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione dell'8 aprile 2022 deve essere confermata.

### **E. 2.10**

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

### E. 3

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C\_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.). La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C\_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico. Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953). Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il

diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA. Dall'art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all'assicurato l'occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione. 2.5. La violazione dell'art. 27 LPGA va equiparata, secondo l'Alta Corte, al rilascio di un'informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127). Pertanto la violazione dell'art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un'informazione sbagliata fornita dall'autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.). Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.6. Nell'evenienza concreta si tratta di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, la ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo ed aprile 2021 o se esistono motivi che permettono la restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA. È innanzitutto utile rilevare che la RI 1 è attiva principalmente nella gestione di esercizi pubblici, nella ristorazione, nell'organizzazione di eventi ed in attività affini. Presidente della gerenza è \_\_\_\_\_, mentre gerente è \_\_\_\_\_ (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch). Prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto a valere per marzo e aprile 2021, la ditta ne aveva già beneficiato, e meglio come emerge sia dalle “decisioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto” in atti (del 24 marzo 2020, cfr. doc. 144-146; 4 maggio 2020, cfr. doc. 142; 11 settembre 2020, cfr. doc. 138-141; 23 dicembre 2020, cfr. doc. 134-137), sia dalle “Domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto” di volta in volta presentate dalla ricorrente alla resistente nel corso del 2020 e del 2021. Il TCA rileva inoltre che le decisioni emesse dalla Sezione del contengono la seguente indicazione: “ (...) Il diritto all'indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata” e precisano, inoltre, che l'inosservanza del termine in questione “(...) determina l'estinzione del diritto” e che “una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta la

sospensione di tale termine ” (cfr. doc. 80-83; 101-104; 134-137; 138-141). I provvedimenti emessi dalla Sezione del lavoro l’11 settembre ed il 23 dicembre 2020 invitano, peraltro, la richiedente delle indennità per lavoro ridotto a consultare l’opuscolo “ Info-Service Indennità per lavoro ridotto ”, che indica, nella versione per i datori di lavoro consultata in data 9 agosto 2022 sul sito internet

<https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/broschueren.html> , al punto 13, pag. 12, che “ Il diritto all’indennità deve essere fatto valere entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione prescelta. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il servizio cantonale non abbia ancora preso la propria decisione in merito all’autorizzazione dell’ILR. Il termine di tre mesi non può essere interrotto neppure in caso di procedura di opposizione o di ricorso. Se non viene fatto valere entro tre mesi, il diritto all’ILR si estingue ”. La decisione del 27 aprile 2021, inoltre, rimanda al sito internet [www.lavoro.swiss](http://www.lavoro.swiss) dove, nella sezione dedicata alle indennità per lavoro ridotto ( [https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherung\\_sleistungen/kurzarbeit-covid-19.html](https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherung_sleistungen/kurzarbeit-covid-19.html) nella versione consultata il 9 agosto 2022) è indicato sin dall’infografica laterale, punto 6, che per la procedura di conteggio è necessario “ inviare i moduli “domanda d’indennità per lavoro ridotto”, “conteggio sul lavoro ridotto” e “rapporto sulle ore perse per motivi economici” alla cassa di disoccupazione prescelta entro tre mesi dalla fine del periodo di conteggio. Passati tre mesi il diritto si estingue ”. Il fatto che l’inoltro della richiesta di indennità per lavoro ridotto debba avvenire “ entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio ” emerge, inoltre, dalle “ domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto ” presentate e sottoscritte dalla ricorrente sia per il 2020, che nel 2021. In concreto, la decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 27 aprile 2021 indica – seppur trasmessa al corretto indirizzo e-mail, e meglio a quello comunicato dalla ricorrente nelle “ domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto ” - numero RIS errato e riporta il nome del “ \_\_\_\_\_ ”. Rilevato l’errore, la ricorrente lo ha annunciato il giorno stesso via mail sia alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 161), sia al Servizio disoccupazione, dal quale è stata invitata a prendere contatto con il Servizio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 162). Il 6 maggio 2021, dopo aver “ parlato con l’Ufficio giuridico del Canton Ticino ” ed invitata da quest’ultimo a procedere in tal senso, la ricorrente ha esposto via mail la problematica all’Ufficio federale di statistica in data 6 maggio 2021 (cfr. doc. 169). Nel frattempo, e meglio il 10 maggio 2021, la società, tramite \_\_\_\_\_, ha inviato alla Cassa, nella persona di \_\_\_\_\_, un messaggio di posta elettronica del seguente tenore: “ (...) mi permetto di contattarla in merito alla documentazione per la domanda di lavoro ridotto di RI 1 RIS \_\_\_\_\_. Da quello che abbiamo potuto capire c’è stato un errore di comunicazione con l’Ufficio federale di statistica e hanno radiato il RIS sopracitato per poi attribuirne uno nuovo intestato ad un fantomatico \_\_\_\_\_, cosa che non ci compete. Volevo gentilmente chiederle, se possibile, informazioni in merito alla documentazione che abbiamo mandato a [lavororidotto@ias.ti.ch](mailto:lavororidotto@ias.ti.ch) un mese fa e al riconteggio dei mesi marzo 2020 - febbraio 2021, oltre ad un eventuale incontro chiarificatore. Siamo costantemente sollecitati da dipendenti arrabbiati, sindacati che richiedono motivazioni del non versamento delle indennità e altro: da parte nostra continuiamo a rispondere fintanto che ci è possibile, fornendo documentazione e chiarimenti spesso, purtroppo, evasivi. La nostra intenzione è quella di riuscire ad avere una spiegazione chiara e inoppugnabile in merito da parte degli Uffici competenti: i nomi di quali dipendenti hanno diritto, chi non ha diritto all’ILR e per quali mesi. Purtroppo, i contratti atipici che ci ritroviamo con la gastronomia, contratti stagionali

determinati a tempo irregolare su chiamata, creano molta confusione ai nostri collaboratori e in tutte le comunicazioni ricevute fino ad ora, non abbiamo mai avuto una risposta chiara per chi ha diritto e chi no. Può gentilmente aiutarci o fornirci indicazioni a chi rivolgersi? La ringrazio cortesemente per il prezioso aiuto.” (doc. 171) In data 11 maggio 2021, la ricorrente ha comunicato alla Sezione del lavoro di avere “ parlato con l’Ufficio federale di statistica e sono riusciti a riattivare il “nostro” RIS (...)” ed ha chiesto di “ verificare a che punto è la (...) pratica” anche per quanto concerne “ la decisione inerente l’indennità per lavoro ridotto dei mesi marzo e aprile 2021” (cfr. doc. 170). Il 18 maggio 2021 \_\_\_\_\_ ha inviato all’interno dell’azienda il seguente messaggio di posta elettronica: “ (...) mi ha appena chiamata la signora \_\_\_\_\_ (segreteria Ufficio giuridico - sezione del lavoro) e mi ha comunicato che ci arriverà la decisione in merito al preannuncio di lavoro ridotto corretta (dopo la radiazione del nostro RIS) per marzo - aprile 2021 non appena il tecnico dei servizi informatici sposterà e riattiverà la documentazione nei server. Mi ha già comunicato che di vorrà un attimo di tempo... In seguito, si avrà la riattivazione di tutto il dossier anche la Cassa Disoccupazione. Attualmente è tutto bloccato. Sto ancora aspettando una risposta dopo l’e-mail che ho inviato la scorsa settimana alla signora \_\_\_\_\_ (cassa disoccupazione - servizio ILR). Visto i tempi lunghi e le risposte date col contagocce da parte del Cantone, l’imminente chiusura dell’anno contabile, dubito avremo delle risposte veloci per i mesi in sospeso (revisione marzo 2020 - gennaio 2021, domanda e conteggio febbraio - aprile 2021). @ \_\_\_\_\_ probabilmente la decisione e/o altre informazioni ufficiali arriveranno sul tuo indirizzo e-mail, poiché l’apertura del caso è stata fatta con il tuo recapito. (...)” (doc. 172) Il 17 settembre 2021, la RI 1 ha trasmesso all’indirizzo e-mail lavororidotto@ias.ti ha comunicazione via mail dalla quale, al di là delle problematiche da ricondurre al riconteggio per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021, emerge quanto segue: “ (...) Da parte nostra, stiamo sempre attendendo la risposta da parte dell’Ufficio giuridico per il preannuncio di lavoro ridotto dei mesi di marzo 2021 e aprile 2021 (...). Potete gentilmente darci informazioni in merito o a chi dobbiamo rivolgerci per poter riattivare la pratica? Noi abbiamo pronti i moduli della domanda di lavoro ridotto per marzo 2021 e aprile 2021.” (cfr. doc. 68). Il 28 settembre 2021, la Cassa ha fatto seguito alle richieste della società, precisando che “per la riattivazione della pratica dovete rivolgervi all’Ufficio giuridico. Alla cassa vanno inoltrate unicamente le richieste ILR (conteggi), rammentiamo che le stesse vanno presentate entro 3 mesi dalla fine del periodo di conteggio per la quale chiedete” (cfr. doc. 313). Il 5 ottobre 2021, la ricorrente si è rivolta via mail alla Sezione del lavoro, allegando i moduli di preannuncio di lavoro ridotto per marzo ed aprile 2021 (sulla cui base la Sezione del lavoro aveva emesso la decisione del 27 aprile 2021), chiedendo “ a che punto è la decisione e se si può riattivare con i moduli ” allegati “ oppure quali procedure o quali limiti sono intercorsi nel mentre ” (cfr. doc. 67) Con decisione del 3 novembre 2021, contro la quale la ricorrente ha presentato tempestiva opposizione, la Cassa, preso atto delle rettifiche relative ai moduli a valere da marzo 2020 a febbraio 2021, ha emesso un ordine di restituzione per complessivi fr. 38'156.05 a valere quali indennità per lavoro ridotto indebitamente percepite dalla RI 1 (cfr. doc. 257-258). Nell’opposizione tempestivamente interposta dalla ditta contro il provvedimento del 3 novembre 2021, quest’ultima ha fatto valere di non avere “ ancora ricevuto risposta da parte delle Autorità cantonali ” per “la domanda di preannuncio lavoro ridotto anche per il periodo marzo 2020 [recte: 2021] – aprile 2021 ” inoltrata il 16 febbraio 2021 (cfr. doc. 232-234). Il 21 dicembre 2021, la RI 1 ha contattato la Sezione del lavoro tramite mail chiedendo “ informazioni in merito al preannuncio di lavoro ridotto (...) per il periodo

marzo 2021 e aprile 2021 (...) possiamo inoltrare i conteggi alla Cassa Disoccupazione per i mesi sopramenzionati ?” (cfr. doc. 185) Il giorno stesso, sempre la Sezione del lavoro ha informato la società del fatto che non vi erano pratiche pendenti per quanto la concerneva e che la decisione inerente il periodo marzo-aprile 2021 era a suo tempo già stata emessa, invitandola a prendere contatto con la Cassa (cfr. doc. 187). In risposta, la ricorrente ha chiesto alla Sezione del lavoro quanto segue: " (...) Quindi, da parte vostra, è già stata emessa una decisione per il periodo marzo 2021 - aprile 2021? Se sì, quando e con che esito? Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna decisione scritta da parte vostra in merito all'ultimo preannuncio” (cfr. doc. 188). Qualche minuto dopo, \_\_\_\_\_, collaboratrice dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha chiesto a \_\_\_\_\_ di comunicarle “ un numero diretto dove poterla raggiungere ” (cfr. doc. 189) e nel corso della mattinata \_\_\_\_\_, ispettore attivo in seno all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha comunicato alla ricorrente quanto segue: " (...) Come concordato telefonicamente, (...) invio nuovamente la decisione inoltrata il 27 aprile 2021. Le ricordo che nella decisione compare il vecchio numero RIS, ciononostante essa rimane valida per il nuovo RIS per i mesi di marzo e aprile 2021, come pattuito ad ottobre” (cfr. doc. 70-71 e 190). Il 23 dicembre 2022, quanto segue: " (...) Scrivo in merito al nostro dossier e alle domande di lavoro ridotto di marzo 2021 e aprile 2021. Abbiamo fatto chiarezza con l'Ufficio giuridico e ci ha consigliato di contattarvi per spiegare la situazione. (...) La scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali domande per il lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano ad un prolungo del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone (scopriamo che fa stato la decisione da parte dell'Ufficio giuridico con il RIS e l'intestazione del ristorante sbagliata) e due, che i formulari di domanda di lavoro ridotto non dovevano essere inoltrati presso la vostra cassa fintanto che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021. Ora sono a chiedervi, gentilmente, se possiamo inoltrarvi i moduli per i mesi di marzo 2021 e aprile 2021. Nelle nostre lettere di accompagnamento abbiamo chiesto a più riprese informazioni in merito al periodo, ma mai nessuno ci ha segnalato la possibilità di inoltrare i moduli per marzo-aprile 2021 nonostante la rettifica del dossier” (cfr. doc. 197). Il 24 dicembre 2021, l'amministrazione ha invitato la ricorrente a “trasmettere le richieste ILR, la Cassa potrà infatti valutar il diritto solo una volta che le stesse sono presentate formalmente ” (cfr. doc. 196). Il 28 dicembre 2021 la società ha, quindi, inviato alla resistente i moduli relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021 che ha indicato esserle “ stato detto di tenere in sospeso (...) e non inviarli fintanto che il dossier non fosse stato completamente revisionato ” (cfr. doc. 196). Con decisione del 10 gennaio 2022, la Cassa ha, come visto, negato alla ricorrente il diritto a percepire le postulate indennità (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 208-209). Il 1° marzo 2022, dopo che la società ha impugnato la decisione del 10 gennaio 2022, con argomentazioni nella sostanza analoghe a quelle riproposte in sede ricorsuale (cfr. doc. 147-152), la Cassa ha chiesto alla ricorrente di fornire dettagli circa: " (...) - il “nominativo del/dei funzionari con cui avete discusso e ricevuto le informazioni”; - in quale maniera sono state date le informazioni (supporto cartaceo, colloquio telefonico, eccetera)”; - il/i giorno/i in cui sono state fornite le informazioni” (cfr. doc. 47). Il 14 marzo 2022, la società ha comunicato alla Cassa quanto segue: " (...) La comunicazione fornita alla segretaria è scaturita a seguito di un colloquio telefonico con l'allora funzionaria incaricata del dossier, probabilmente la signora \_\_\_\_\_, dopo il vostro scritto del 01.03.2021, il quale stabiliva che dovevamo procedere con le correzioni per il periodo marzo 2020-febbraio 2021. La data presumibile delle/a telefonate/a dovrebbe essere attorno al 15.03-25.03.2021,

quando la nostra segretaria stava cercando di ricostruire l'istoriato per la documentazione in merito al lavoro ridotto marzo 2020-febbraio 2021. In seguito ci sono stati altri momenti in cui abbiamo potuto parlare con i vostri funzionari, sia della Cassa Disoccupazione, sia dell'Ufficio giuridico. A più riprese abbiamo chiesto delucidazioni in merito al periodo marzo – aprile 2021, anche a seguito dell'errore con lo scambio di RID e del dossier con il \_\_\_\_\_ . Le risposte che abbiamo ricevuto sono sempre state evasive e mai chiare da parte dei vari interlocutori; sicuramente nessuno si aspettava che la procedura e le correzioni dei moduli andasse così per le lunghe. (...) Vorremmo sottolineare il fatto che nessuno ci ha mai comunicato che il preannuncio di lavoro ridotto “sbagliato” intestato al \_\_\_\_\_ ricevuto in data 27.04.2021 valeva lo stesso come decisione per potervi inoltrare i moduli di marzo e aprile 2021. Se fosse stata fatta chiarezza, rettificando la decisione inviandoci una con l'intestazione corretta, o semplicemente se ci fosse stata data la comunicazione di inviarvi i moduli anche per marzo e aprile 2021, sicuramente le nostre segretarie avrebbero agito rispettando i tempi legali da voi richiesti.” (cfr. doc. 29-30).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente non contesta di aver sottoscritto il 3 settembre 2021 e trasmesso alla Cassa in data 28 dicembre 2021 le domande tese all'erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per i mesi di marzo ed aprile 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in un momento precedente rispetto a tale data. Ne consegue che l'invio alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo ed aprile 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI). Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.3. e 2.4., inoltre, non vi sono, in concreto, validi motivi atti a giustificare, ai sensi dell'art. 41 LPGA, la tardività dell'inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto. Al riguardo il TCA sottolinea innanzitutto che, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di marzo ed aprile, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid. 2.6.) già beneficiato. Ciò implica che la procedura e i termini dovevano essere ben noti alla ricorrente. Si pone, inoltre, nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente ed in modo univoco sia nelle decisioni già notificate alla ricorrente dalla Sezione del lavoro nel corso del 2020, sia in quella del 27 aprile 2021, che nelle “domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da questa sottoscritte e trasmesse all'amministrazione, tanto nel 2020 quanto nel 2021, che nell'opuscolo che la datrice di lavoro era chiamata a consultare su indicazione della Sezione del lavoro (cfr. supra consid. 2.6.). Quanto all'errore in cui è incorsa la Sezione del lavoro, che nella decisione del 27 aprile 2021 ha indicato di riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2021 alla “\_\_\_\_\_” in luogo della RI 1, indicando pure un numero RIS erroneo, questa Corte rileva che alla ricorrente, proprio in ragione delle decisioni precedentemente emesse nei suoi confronti, era pure noto che il decorso del termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI non sarebbe stato interrotto nemmeno da una procedura di opposizione o di ricorso (cfr. supra consid. 2.6.), ragion per cui la società non poteva legittimamente credere che lo interrompesse la mera segnalazione di un errore alla Sezione del lavoro, né, come invece pretende in sede ricorsuale, una procedura di riconteggio delle indennità a valere per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021. Sulla censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di non essere stata informata dalla Cassa che il termine per l'inoltro dei moduli relativi alle indennità postulate per marzo ed aprile 2021 ex art. 38 cpv. 1 LADI è perentorio e sarebbe quindi giunto a scadenza, rispettivamente, il 30 giugno ed il 31 luglio

2021, indipendentemente dalla segnalazione alla Sezione del lavoro dell'indicazione erronea del RIS nella decisione del 27 aprile 2021, il TCA rileva che la società fa riferimento al fatto di essere stata informata tardivamente dalla Cassa sui doveri che le incombevano ai sensi della LADI, indicati, tra gli altri (cfr. supra consid. 2.6.) nei provvedimenti emessi dalla Sezione del lavoro. Richiamati l'art. 27 LPGA e la giurisprudenza suindicata (cfr. supra consid. 2.4.), giova rilevare che nella sentenza 8C\_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il Tribunale federale ha già stabilito che nell'ambito assicurazioni sociali, ed anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell'amministrazione o fogli informativi. In concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle indennità di lavoro ridotto, quanto - ed in particolare - dalle decisioni emesse dalla Sezione del lavoro sia nel 2020, che nel 2021, figurano, come visto (cfr. supra consid. 2.6.), precise indicazioni, di cui l'insorgente aveva preso visione, sul termine di tre mesi dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla richiesta delle indennità per lavoro ridotto. Non vi sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.; consid. 2.5.) della ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che permettessero all'azienda di legittimamente credere che, a differenza di quanto disciplinato dalla LADI, il termine perentorio di cui all'art. 38 cpv. 1 fosse suscettibile di essere prorogato. Quanto alla pretesa comunicazione che la ricorrente riferisce esserle stata resa telefonicamente da \_\_\_\_\_, collaboratrice della Cassa, nel senso di "tenere in sospeso l'inoltro dei formulari all'attenzione della Cassa fintanto che non fosse stato evaso il ricalcolo del periodo precedente" (cfr. supra consid. 1.4.; 2.6. e doc. I), questa Corte condivide le conclusioni della resistente e ricorda che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C\_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C\_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Sulle pretese informazioni erronee ricevute della Cassa, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che negli scambi di mail intercorsi tra la Cassa e la ricorrente non ve ne è traccia sino al 23 dicembre 2021, e meglio sino a due giorni dopo che la Sezione del lavoro aveva ritrasmesso alla società la decisione del 27 aprile 2021, in seguito alla quale la RI 1 aveva segnalato l'errore del RIS alla Sezione del lavoro, salvo poi sostenere, il 21 dicembre 2021, di non aver "purtroppo (...) ricevuto nessuna decisione scritta da parte vostra in merito all'ultimo preannuncio" (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 188). È, infatti, stato solo in data 23 dicembre 2021 che la ricorrente ha comunicato alla Cassa che "la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali domande per il lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano ad un prolungo del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone (...) e due, che i formulari di domanda di lavoro ridotto no dovevano essere inoltrati presso la vostra cassa fintanto che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021" (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197). Ciò salvo aver prima preteso, e meglio nell'opposizione interposta contro la decisione del 10 gennaio 2022, che tale informazione sarebbe stata fornita dalla signora Bianchetti, parallelamente al

periodo in cui aveva segnalato l'errore del numero RIS alla Sezione del lavoro e preso contatto con l'Ufficio federale di statistica, quindi tra il 27 aprile e la metà di maggio (cfr. supra consid.).

## **E. 9**

maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.(527)).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C\_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C\_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N.

## E. 10

pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall'art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all'assicurato l'occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione.

2.5. La violazione dell'art. 27 LPGA va equiparata, secondo l'Alta Corte, al rilascio di un'informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto la violazione dell'art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un'informazione sbagliata fornita dall'autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

(cfr. STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.3. e 2.4., inoltre, non vi sono, in concreto, validi motivi atti a giustificare, ai sensi dell'art. 41 LPGA, la tardività dell'inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto.

Sulla censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di non essere stata informata dalla Cassa che il termine per l'inoltro dei moduli relativi alle indennità postulate per marzo ed aprile 2021 ex art. 38 cpv. 1 LADI è perentorio e sarebbe quindi giunto a scadenza, rispettivamente, il 30 giugno ed il 31 luglio 2021, indipendentemente dalla segnalazione alla Sezione del lavoro dell'indicazione erronea del RIS nella decisione del 27 aprile 2021, il TCA rileva che la società fa riferimento al fatto di essere stata informata tardivamente dalla Cassa sui doveri che le incombevano ai sensi della LADI, indicati, tra gli altri (cfr. supra consid. 2.6.) nei provvedimenti emessi dalla Sezione del lavoro.

Richiamati l'art. 27 LPGA e la giurisprudenza suindicata (cfr. supra consid. 2.4.), giova rilevare che nella sentenza 8C\_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il Tribunale

federale ha già stabilito che nell'ambito assicurazioni sociali, ed anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell'amministrazione o fogli informativi.

In concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle indennità di lavoro ridotto, quanto - ed in particolare - dalle decisioni emesse dalla Sezione del lavoro sia nel 2020, che nel 2021, figurano, come visto (cfr. supra consid. 2.6.), precise indicazioni, di cui l'insorgente aveva preso visione, sul termine di tre mesi dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla richiesta delle indennità per lavoro ridotto.

Non vi sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.; consid. 2.5.) della ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che permettessero all'azienda di legittimamente credere che, a differenza di quanto disciplinato dalla LADI, il termine perentorio di cui all'art. 38 cpv. 1 fosse suscettibile di essere prorogato.

Quanto alla pretesa comunicazione che la ricorrente riferisce esserle stata resa telefonicamente da \_\_\_\_\_, collaboratrice della Cassa, nel senso di ■tenere in sospeso l'inoltrato dei formulari all'attenzione della Cassa fintanto che non fosse stato evaso il ricalcolo del periodo precedente■(cfr. supra consid. 1.4.; 2.6. e doc. I), questa Corte condivide le conclusioni della resistente e ricorda che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C\_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C\_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Sulle pretese informazioni erronee ricevute della Cassa, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che negli scambi di mail intercorsi tra la Cassa e la ricorrente non ve ne è traccia sino al 23 dicembre 2021, e meglio sino a due giorni dopo che la Sezione del lavoro aveva ritrasmesso alla società la decisione del 27 aprile 2021, in seguito alla quale la RI 1 aveva segnalato l'errore del RIS alla Sezione del lavoro, salvo poi sostenere, il 21 dicembre 2021, di non aver ■purtroppo ( ) ricevuto nessuna decisione scritta da parte vostra in merito all'ultimo preannuncio■ (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 188).

È, infatti, stato solo in data 23 dicembre 2021 che la ricorrente ha comunicato alla Cassa che ■la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del dossier, una vostra collaboratrice ci ha detto che eventuali domande per il lavoro ridotto nei mesi successivi alla rettifica sottostavano ad un prolungo del periodo di domanda di lavoro ridotto dal Cantone ( ) e due, che i formulari di domanda di lavoro ridotto no dovevano essere inoltrati presso la vostra cassa fintanto che non fosse stata fatta chiarezza per il periodo marzo 2020 ■ febbraio 2021■ (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197).

Ciò salvo aver prima preteso, e meglio nell'opposizione interposta contro la decisione del 10 gennaio 2022, che tale informazione sarebbe stata fornita dalla signora Bianchetti, parallelamente al periodo in cui aveva segnalato l'errore del numero RIS alla Sezione del lavoro e preso contatto con l'Ufficio federale di statistica, quindi tra il 27 aprile e la metà di maggio (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 147-152) successivamente, e meglio il 14 marzo

2022, che ■la comunicazione fornita alla segretaria è scaturita a seguito di un colloquio telefonico con l■allora funzionaria incaricata del dossier,probabilmentela signora \_\_\_\_\_ ( ) La data presumibile delle/a telefonate/a dovrebbe essereattorno al 15.03-25.03.2021( )■ (cfr. supra consid. 2.6., sottolineature ad opera della redattrice), ed infine, in sede ricorsuale, tornare a sostenere che l■informazione sarebbe stata fornita quantomeno dopo il 27 aprile 2021, da \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.4., doc. I).

Del resto nel messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021 \_\_\_\_\_ non ha fatto nessun accenno ai termini per fare valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di marzo e aprile 2021.

Tutto quanto sopra ben considerato, emerge che, in sostanza, non solo non vi sono riscontri documentali circa la pretesa erronea informazione ricevuta telefonicamente dalla Cassa, ma anche che la ricorrente nemmeno sa dire quando ciò sarebbe avvenuto, pretendendo dapprima che la telefonata sarebbe intercorsa ■la scorsa primavera, non appena inoltrato la domanda per la rettifica del dossier■, ciò che dagli atti risulta essere avvenuto il 6 aprile 2021 (cfr. doc. 233), poi che sarebbe avvenuto quantomeno dopo il 27 aprile 2021, poi tra il 15 ed il 25 marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6.) ed infine ribadire che il preteso colloquio telefonico sarebbe avvenuto parallelamente alla segnalazione dell■errore nella decisione del 27 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.4.).

Nemmeno la ricorrente pare esser certa di chi, in definitiva, sarebbe stata l■interlocutrice della propria segretaria, avendo dapprima riferito di ■una vostra collaboratrice■ (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 197), poi che si sarebbe trattato di ■\_\_\_\_\_■ (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 147-152), successivamente che sarebbe stata■probabilmente la signora \_\_\_\_\_■ed infine ribadire, apparentemente senza dubbio alcuno, che trattavasi proprio di \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

Mal si comprende, inoltre, per quale motivo, se avesse effettivamente ricevuto, sin dalla primavera 2021, la pretesa informazione (errata) da parte della Cassa circa una proroga del termine di cui all■art. 38 cpv. 1 LADI ■fintanto che non fosse stato evaso il ricalcolo del periodo precedente■, la società avrebbe chiesto, tanto a settembre, quanto a dicembre 2021 (cfr. supra consid. 2.6.) ■informazioni in merito o a chi dobbiamo rivolgerci per poter riattivare la pratica? Noi abbiamo pronti i moduli della domanda di lavoro ridotto per marzo 2021 e aprile 2021■, ritenuto, oltretutto, da un lato, che il 28 settembre 2021 (quando già la ditta aveva ■pronti i moduli■, datati 3 settembre 2021) era già stata informata dalla Cassa su come procedere e resa attenta circa la perentorietà del termine di cui all■art. 38 cpv. 1 LADI, e, d■altro lato, che la procedura di riconteggio era culminata nella decisione di restituzione del 3 novembre 2021, impugnata, ed era quindi giunta a quel termine che la società pretende di aver dovuto attendere per trasmettere alla Cassa i moduli per le indennità di marzo ed aprile 2021, poi inviati soltanto il 28 dicembre 2021.

Questa Corte, alla luce di quanto precede, ritiene improbabile che la Cassa, nella persona di \_\_\_\_\_ o di un/una altro/a collaboratore/collaboratrice abbia fornito alla ditta l■indicazione da quest■ultima pretesa.

In effetti appare quantomeno inverosimile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa abbia comunicato un■informazione simile alla ricorrente, posto come tale modo di agire sarebbe in contraddizione con l■usuale prassi della Cassa e in particolare sarebbe contraria all■art. 38 cpv. 1 LADI.

La RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall'art. 27 LPGa (cfr. STCA 38.2021.67 del 15 novembre 2021; STCA 38.2021.76 dell'8 novembre 2021; STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15 del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015), né la buona fede della ricorrente può essere tutelata ai sensi dell'art. 9 Cost..

2.8. La ricorrente ha chiesto di sentire la propria dipendente, \_\_\_\_\_, e la collaboratrice della Cassa, \_\_\_\_\_.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale ■ nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente ■ o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione dei propri organi al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l'audizione testimoniale

di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_.

La medesima ha, quindi, chiesto l'assunzione di nuove prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C\_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto i documenti già presenti all'inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso.

La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta.

2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione dell'8 aprile 2022 deve essere confermata.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del

### **E. 13**

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.